



Comune di Lecco

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO A PRIVATI DI AREE PER ORTICOLTURA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2011, n. 39)

CAPO I

Principi generali e finalità

Art. 1

Il Comune di Lecco mette a disposizione dei residenti aree urbane idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune ravvisa, nella concessione in uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo, lo scopo di permettere alla persona di impiegare il proprio tempo libero in un'attività ricreativa, che esprime una molteplicità di valenze positive.

Attraverso la valorizzazione di appezzamenti di terreno urbano disponibile ad uso ortivo, il Comune intende assecondare l'esigenza dell'uomo di continuare a mantenere, anche all'interno di un contesto altamente urbanizzato, un rapporto di armonia con l'ambiente naturale e i suoi ritmi.

La promozione dell'esercizio dell'orticoltura, specialmente in ambiti territoriali idonei e contigui, svilupperà rapporti di socializzazione, che si esprimeranno attraverso le forme che gli stessi concessionari degli orti riterranno più opportune: collaborazione reciproca, scambio di conoscenze, scambio di prodotti, dono dei medesimi a parenti e amici ecc. . Creare le condizioni affinché tutto ciò si realizzi, ha quindi lo scopo di conseguire una maggiore coesione sociale.

La finalità di questa iniziativa rimane pertanto di carattere prioritariamente sociale, tuttavia non è disprezzabile riconoscerle anche il perseguimento di fini più materiali, quali ad esempio: la coltivazione di prodotti orticoli più genuini, locali, a Km. 0, e volti al consumo personale, familiare e comunitario.

Pertanto questa iniziativa si può inscrivere in una più ampia visione urbana nella quale tendono a coniugarsi insieme finalità sociali, materiali e ambientali con lo scopo ultimo e definitivo di conseguire una maggiore qualità della vita.

Il Comune auspica altresì che i concessionari diano vita a forme di aggregazioni che promuovano iniziative finalizzate alla diffusione e al miglioramento delle conoscenze in materia di orticoltura, al miglior uso delle risorse, alla produzione biologica e biodinamica, alla valorizzazione delle produzioni locali.

Considerate tutte le valenze positive già espresse, il Comune provvederà a verificare la possibilità di destinare nuove aree ad uso ortivo. Tali aree nuove saranno assegnate con particolare riguardo alle eventuali segnalazioni che potranno derivare dagli uffici del Comune (art.9 comma 2 del presente regolamento). Inoltre, tali nuove aree saranno prioritariamente assegnate: a gruppi associativi di colture alternative o prodotti biologici, e ai giovani.

Art. 2

Le aree disponibili per orticoltura sono suddivise in appezzamenti di mq. 25/40 circa: ciascun appezzamento, denominato orto urbano, verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i fabbisogni del concessionario e dei propri familiari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzare di prodotti.

CAPO II

Ubicazione e numerazione e assegnazione

Art. 3

Le aree concedibili a privati ad uso orticoltura sono indicate nell'allegato A. Il Comune, sentiti i pareri degli uffici competenti, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le aree in concessione in relazione alla disponibilità ed idoneità delle stesse.

Art. 4

Gli appezzamenti di terreno concessi a privati ad uso orticoltura sono 163 (di cui 3 adibiti ad uso deposito attrezzi) e mantengono le posizione e numerazione preesistenti e precisamente:

- nell'area di Via Montebello dal num. 1 al num. 24 (il num. 17 e il num. 24 continuano ad essere adibiti rispettivamente ad uso deposito materiale vario e deposito attrezzi);
- nell'area di Via Santo Stefano dal num. 1 al num. 30; (il num. 15 continua ad essere adibito ad uso deposito attrezzi)
- nell'area di Villa Guzzi dal num. 1 al num. 48 (il num. 41 e il num. 44 continuano ad essere suddivisi in due parti e rispettivamente 41/a - 41/b e 44/a - 44/b elevando così il numero dei concessionari a 50);
- nell'area di Via Cabagaglio dal num. 1 al num. 45;
- nell'area di Maggianico/Chiuso dal num. 1 al num. 14.

Art. 5

Ciascun residente idoneo potrà avere in concessione un solo orto urbano.

L'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo e dovrà essere coltivato dal concessionario in maniera prevalente

CAPO III

Requisiti

Art. 6

Sono considerati idonei a concorrere alla concessione degli orti urbani i residenti di Lecco che:

- a. Abbiano compiuto il 18° anno di età con priorità per coloro che risiedono nella rispettiva zona di competenza (cfr. all. A).
- b. Non siano imprenditori agricoli e/o commerciali, né proprietari o che abbiano in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Lecco o comuni limitrofi.
- c. Non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio cittadino.
- d. Non abbiano subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico.
- e. Siano fisicamente idonei alla coltivazione dell'orto urbano.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare per iscritto :

1. di coltivare personalmente l'orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l'uso proprio e della propria famiglia;

2. di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
3. di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
4. di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
5. la propria idoneità fisica a compiere attività di orticoltura mediante autocertificazione

CAPO IV

Procedura di concessione, titolarità e decadenza

Art. 7

La concessione, di durata quinquennale, viene effettuata dal competente settore con possibilità di rinnovo per il quinquennio successivo, fatti salvi i casi di decadenza di uno dei requisiti di cui all'art. 6 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le nuove concessioni non potranno superare la durata di 2 (due) quinquenni consecutivi, fatta eccezione per il caso di assenza di domande di assegnazione da parte di altri residenti idonei richiedenti.

Per le concessioni attribuite precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari che hanno avuto in concessione un orto urbano alla data di approvazione del presente regolamento, se idonei ed in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente art 6, possono continuare nella concessione per un quinquennio con l'obbligo di sottoscrivere, in segno di accettazione, copia del presente Regolamento entro 60 giorni dalla data di approvazione.

I concessionari che, alla data di approvazione del presente regolamento, hanno avuto rilasciata la concessione nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento potranno proseguire la concessione fino al raggiungimento di un periodo pari a 10 anni dalla data della concessione, con l'obbligo di sottoscrivere un atto di accettazione del presente regolamento entro 60 giorni dalla data di approvazione.

Per le nuove concessioni si dovrà dare priorità di concessione, sino al raggiungimento della quota del 20% per ogni area di orticoltura, alle persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni. Tale operazione dovrà essere verificata ad ogni assegnazione.

A tal fine il Settore comunale preposto si riserva di effettuare la revisione di ogni singola posizione entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. La concessione è personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo. In ogni caso, l'orto urbano non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di un familiare non può essere sostitutivo della presenza e della prevalenza del lavoro del concessionario.

Art. 8

Il concessionario è comunque tenuto a restituire l'orto urbano entro due mesi dalla richiesta dei competenti uffici. Detta restituzione dovrà avvenire anche nel caso in cui il Comune, in qualsiasi momento, con provvedimento, insindacabile da parte del concessionario, decida di destinare l'area in questione ad altro uso o di utilizzarla per altri fini. Eventuali miglioramenti apportati dal concessionario resteranno di proprietà del Comune senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Art. 9

La concessione dell'orto urbano verrà effettuata secondo l'ordine cronologico delle richieste, verificate le idoneità previste dall'art. 6.

E' inoltre facoltà del Comune segnalare eventuali casi in situazione di fragilità sociale che potrebbero trarre particolare beneficio dall'attività di orticoltura nei confronti dei quali verrà data priorità di concessione.

Per i subentri restano valide le graduatorie già esistenti ed in vigore consultabili presso gli uffici competenti.

Il primo in graduatoria, che ha diritto al subentro, sarà tenuto a sottoscrivere copia del presente regolamento in segno di accettazione.

Su ogni orto urbano potrà essere apposta una targhetta con il relativo numero riferito al concessionario.

Art. 10

Se un soggetto nuovo concessionario di un orto urbano rifiuti la concessione del medesimo, per motivi che non coinvolgano lo stato di salute o le condizioni personali o per cause non dipendenti dalla volontà dell'individuo stesso, per i successivi due anni non potrà ripresentare domanda per la concessione dell'orto urbano.

Art. 11

Il concessionario s'impegna a coltivare personalmente l'orto urbano ricevuto in uso, coadiuvato, al più da un familiare, pena la decadenza della concessione. Il concessionario si impegna altresì a mantenere l'orto urbano decorosamente, smaltendo eventuali rifiuti secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia e dal vigente Regolamento comunale.

E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto urbano durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di riposo vegetativo.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità e sarà tenuto a rimborsare le spese che il Comune sarà costretto a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

Art. 12

La concessione decade per:

1. perdita dei requisiti di cui all'art. 6;
2. impedimento continuativo alla lavorazione dell'appezzamento da parte del concessionario per motivi di salute o altra causa;
3. rinuncia del concessionario (se la rinuncia è dovuta a temporanee condizioni di salute non comporta l'automatica esclusione dalle graduatorie);
4. revoca della concessione;
5. decesso del concessionario;
6. spostamento di residenza fuori dal territorio comunale;
7. ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento;
8. mancato versamento del contributo quale quota-parte di consumo acqua e spese varie accessorie, entro il mese di febbraio di ogni anno, a seguito di sollecito scritto;
9. ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

Ogni motivo di decadenza della concessione verrà tempestivamente comunicato all'interessato e l'orto urbano dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza stessa, indipendentemente dalla scadenza naturale.

CAPO V

Modalità di godimento e parti comuni

Art. 13

1. Nelle aree adibite ad orticoltura di Via Montebello, di Via Santo Stefano (ex CdZ 2) e di Via Cabagaglio (ex CdZ 4) è consentito un unico tipo di recinzione, che dovrà essere uguale per tutti gli assegnatari, mediante una rete di cm. 40 di altezza posizionata, a carico degli utenti, lungo i confini dei piccoli appezzamenti.

2. Nell'area di Villa Guzzi (ex CdZ 3) è vietata qualsiasi recinzione degli orti urbani. La modifica dell'andamento altimetrico potrà essere effettuata tramite l'apposizione di paratie in legno catramate o con la realizzazione di muretti a secco e l'impiego di pietre locali, dell'altezza massima di cm. 80, la cui realizzazione è subordinata all'approvazione dei competenti uffici comunali.
3. Nell'area adibita ad orticoltura di Maggianico/Chiuso (ex CdZ 5) è vietata qualsiasi recinzione degli orti urbani ed è proibito scaricare rifiuti nel torrente Culigo.

E' inoltre consentito all'interno di ciascun orto urbano:

- a. allestire una copertura anti-grandine se costituita da paletti in ferro di altezza pari a 2,5m e da una rete, entrambi color verde;
- b. collocare un bidone per la raccolta dell'acqua piovana purché in materiale plastico della capacità massima di 100 litri, ed un bidone della stesse dimensione per la raccolta degli scarti vegetali. Tali contenitori devono essere idonei e conformi al rispetto delle norme igieniche vigenti e soprattutto alla non proliferazione di insetti pericolosi per la salute delle persone.

Art. 14

All'interno dell'area destinata ad orto urbano, pena decadenza della concessione, sono vietati:

- a. la costruzione di muretti fuori terra. Nei terreni in pendenza è consentita la realizzazione di muretti di sostegno tra balze purché realizzati a "secco" impiegando esclusivamente elementi di pietra di provenienza locale. E' escluso l'impiego di malta e di leganti di altro genere.
- b. l'installazione di baracche, tettoie o simili;
- c. depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- d. l'allevamento e l'introduzione di qualsiasi tipo di animale;
- e. la piantagione di alberi da frutto e di altri alberi di medio e alto fusto.
- f. l'accesso al perimetro degli orti con cicli e motocicli;
- g. l'installazione di gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;
- h. l'accensione di fuochi né per bruciare sterpaglie né per altro uso.

E' tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto urbano che possa arrecare danno o disturbo ai concessionari degli orti urbani confinanti.

Art. 15

L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e quant'altro occorrente per la coltivazione dell'orto urbano è a carico del concessionario. Il concessionario si impegna ad usare per concimazione stallatico e/o concimi biologici e a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla ex III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione affinché i prodotti non siano irrorati negli orti vicini o nei corsi d'acqua.

Art. 16

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza.

Agli stessi è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni.

Art. 17

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo del Settore competente. E' espressamente vietato utilizzare spazi di non propria pertinenza.

Art. 18

Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dal concessionario, per mezzo di personale incaricato e in raccordo con i costituendi Coordinamenti territoriali per la partecipazione.

I concessionari devono garantire l'accesso ai funzionari incaricati per effettuare le verifiche necessarie.

I concessionari hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni del regolamento ai rappresentanti degli orti urbani; sarà obbligo di questi ultimi darne notizia al preposto Settore comunale e ai coordinamenti territoriali per la partecipazione.

Art. 19

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti urbani.

CAPO VI Rappresentanza

Art. 20

L'Assessorato competente, in raccordo con i Coordinamenti territoriali per la partecipazione, si riserva di indire periodiche assemblee di tutti i concessionari o per singoli raggruppamenti in base alla localizzazione degli orti. L'Assemblea, validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti, elegge n. 3 rappresentanti per ciascuna area di cui all'art.4 che assumeranno l'incarico di collaborazione con il Comune:

- a. collaborare nella verifica del rispetto del vigente Regolamento da parte di tutti gli interessati;
- b. nell'informare tempestivamente il Settore comunale competente, circa le problematiche che dovessero insorgere;
- c. stabilire, se del caso, le giornate di pulizia delle parti comuni degli orti urbani di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- d. Nel verificare la necessità di interventi di straordinaria amministrazione.

CAPO VII Oneri

Art. 21

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune un contributo forfetario annuale a titolo di concorso alle spese di gestione da versare alla tesoreria comunale tramite ordinativo rilasciato dagli uffici preposti. L'entità di tale contributo, determinata in €. 20,00, potrà essere variata ogni anno con apposito atto dell'organo comunale competente e comunque non superiore all'aumento dell'indice ISTAT annuale.

Nell'eventualità che si presenti la necessità di sostenere spese di straordinaria amministrazione, esse saranno valutate sia dal competente Assessorato che dai referenti, con la finalità di stabilire chi e in che misura debba provvedere alle stesse: solo l'Amministrazione Comunale in via principale ovvero anche i concessionari in via sussidiaria.

CAPO VIII Disposizioni

Art. 22

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza del Dirigente del Settore interessato o del Funzionario responsabile incaricato dal Comune.

Art. 23

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della concessione, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari.

Art. 24

Il presente Regolamento viene consegnato in copia a ciascun concessionario che lo sottoscriverà per accettazione. La mancata sottoscrizione comporta la revoca immediata della concessione. L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione.

Disposizioni finali

Il Comune si impegna ad inviare il presente regolamento ad ogni concessionario entro il 30 giorni dall'approvazione.

Unitamente al presente regolamento, verrà trasmessa revoca scritta ad ogni cittadino interessato e si procederà alla verifica dei requisiti in base al nuovo regolamento al fine della nuova concessione allo stesso o ad un nuovo concessionario.

I concessionari dovranno riconsegnare il presente regolamento debitamente compilato e firmato entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.

Lecco, _____

Sig. _____

(Letto, sottoscritto e firmato : _____)

Il Responsabile:

(_____)